

STATUTO

CENTRO CULTURALE DEL COMPITESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPANNORI LU VIA FONDA 1

Numero REA: LU - 97926

Codice fiscale: 00443210463

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.899

**STATUTO DEL
"CENTRO CULTURALE DEL COMPITENSE - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE"**

CAPITOLO PRIMO:

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITA' - DURATA

1.1. Denominazione

La società cooperativa si denomina **"CENTRO CULTURALE DEL COMPITENSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

1.2. Sede

La società ha sede in Capannori, all'indirizzo che risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'Articolo 111 Ter Disp. Att. del Codice Civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie od il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

1.3. Attività

La società ha per oggetto:

- La gestione di sale di ritrovo, di divertimento e spettacolo, palestre e campi sportivi, spacci, bar dove si somministrano anche bevande alcoliche e superalcoliche; promuovendo attività di aggregazione sia per la popolazione giovane che per quella anziana, con l'obiettivo di ridurre la solitudine sociale.
- L'organizzare attività turistiche, servizi in generale e ambientali, attività socioeconomiche eco-sostenibili, gestione di campeggi o quant'altro inerente all'attività turistica; l'organizzazione e la promozione di attività turistiche anche mediante l'istituzione di idonee Agenzie di Viaggio, la gestione di strutture per i servizi e la ricettività turistica; organizzare e migliorare l'offerta di servizi turistici di fruizione del territorio, anche attraverso la gestione di strutture informative, educative, turistiche, strutture ricettive, parchi, orti botanici, musei, campi estivi, monumenti storici e naturali; organizzare o partecipare a mostre locali, regionali, nazionali, comunitarie, per rappresentare e promuovere le attività economiche del territorio e quelle di altri enti del terzo settore con finalità e scopi analoghi della Regione Toscana nelle manifestazioni locali, regionali, nazionali, comunitarie anche con la commercializzazione di loro prodotti e servizi.
- La gestione di scuole, biblioteche popolari, borse di studio;
- la promozione di iniziative di informazione, educazione e formazione e servizi alla persona e sociali;
- la realizzazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti editoriali cartacei e multimediali.
- La progettazione e gestione, inclusi i progetti di sostegno, di assistenza e animazione sociale rivolti a categorie con bisogni speciali (es. infanzia, adolescenza, anziani, portatori di disabilità o disagio sociale); in considerazione dell'età media della popolazione del Compitense e della sua composizione familiare la Cooperativa può proporre l'assistenza sanitaria domiciliare sia con operatori professionali esterni alla Cooperativa, sia con proprio personale qualificato e

volontario;

- esercitare tutte le attività di servizio inerenti sia a bisogni di carattere pubblico, sociale e sanitario sia quelle di ordine individuale e privato.
- La progettazione, realizzazione e gestione di iniziative nei settori agricoli e forestali;
- La promozione, la conoscenza e la realizzazione di interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, storico-archeologico, agro-naturale del territorio, nonché progettare, realizzare, distribuire e commercializzare prodotti per la conoscenza e la fruizione del patrimonio territoriale.
- La promozione e valorizzazione del territorio anche attraverso lavori di manutenzione, pulizia, decoro, interventi agricoli-forestali anche a favore di Enti Pubblici e privati.

La Cooperativa può partecipare, per conseguire gli scopi sociali, ad aste pubbliche e licitazioni private e ad ogni altra forma di gara.

La Cooperativa, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra dette, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa:

1. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se queste svolgono attività analoghe e comunque necessarie a quelle sociali;
2. dare adesioni a partecipazioni ad Enti ed organismi economici consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
3. concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi voglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore delle altre consorelle;
4. la Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

1.4. Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. "a" e "b", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, ricreativi, sportivi, sociali, educativi, ambientali, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e turistici di cui al precedente punto 1.3".

1.5. Durata

La durata è fissata al 6 (sei) aprile 2029 (duemilaventinove).

CAPITOLO SECONDO: SOCI

2.1. Numero - requisiti - domicilio

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello

stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, persone svantaggiate e soci volontari.

In particolare:

1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 – come integrato dalla L.R. 24/88 e successive modifiche e integrazioni).

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

2.2. Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo

domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà

comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'articolo 2.1 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

2.3. Versamenti

I nuovi ammessi dovranno versare la tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione di ogni anno e sottoscrivere almeno una quota

del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

2.4. Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

CAPITOLO TERZO: CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI -

3.1. Ammontare del capitale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

3.2. Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori.
 - b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di non distribuiti e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci.
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
- Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

3.3. Vincoli e trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo volontario e non sono trasferibili per atto tra vivi se non con autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende vendere la propria quota deve informare con lettera raccomandata l'organo amministrativo indicando: nome, residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione l'organo amministrativo deve comunicare al socio il provvedimento che nega o concede l'autorizzazione al trasferimento; il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato;

contro il provvedimento di diniego il socio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

CAPITOLO QUARTO: RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE QUOTA -

4.1. Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 c.c., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

4.2. Modalità

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

4.3. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,
oppure

che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

4.4. Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo

amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

4.5. Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi legittimi e noti hanno diritto al rimborso delle quote nella misura dei versamenti eseguiti e con gli eventuali premi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Ciò semprechè, avendo gli eredi designato uno di loro, avente i requisiti per essere socio a succedere nelle quote del defunto, la designazione stessa non sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Ove non avvenga operato il rimborso od il trapasso entro un anno dalla morte del socio, le quote stesse s'intendono decadute ed il loro importo è passato al fondo riserva.

4.6. Liquidazione delle partecipazioni

I soci receduti o dichiarati decaduti, hanno diritto al rimborso delle quote nella misura dei versamenti fatti e con gli eventuali premi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I soci esclusi perdono ogni diritto al rimborso dei versamenti fatti, i quali saranno devoluti al fondo di riserva, salva alla società per ogni maggiore azione per crediti o danni.

I versamenti fatti dai soci esclusi non potranno mai essere opposti in compensazione di debiti verso la Società per qualsiasi titolo.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del Bilancio; per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2445-*quinquies* e

2445-sexies la liquidazione od il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

CAPITOLO QUINTO: DECISIONI DEI SOCI ed ASSEMBLEA DEI SOCI

5.1. Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

5.2. Competenze dei soci

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; le modificazioni dello statuto;
- d. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f. approva i regolamenti interni;
- g. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

5.3. Diritto di Voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

5.4. Assemblea dei Soci

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

5.5. Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con affissione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5.6. Svolgimento dell'Assemblea

La presidenza dell'assemblea compete al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento al vice presidente.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5.7. Deleghe per la partecipazione all'assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

5.8. Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

5.9. Quorum Costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

CAPITOLO SESTO: AMMINISTRAZIONE

6.1 La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

6.2. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio

vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

6.3. Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

a) Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

b) - Riunioni

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale; il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La riunione del Consiglio viene convocata con affissione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

c) Rappresentanza in assemblea e conflitto d'interessi

Gli amministratori non possono farsi rappresentare in assemblea.

L'amministratore che sia portatore, direttamente od indirettamente, di interessi in conflitto con quelli della società deve informare il Consiglio ed astenersi dalle votazioni, rimanendo, in caso contrario, personalmente responsabile delle eventuali perdite derivanti alla società dall'operazione.

d) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri;
- o ad uno o più amministratori delegati.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. e quelle indicate in altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

6.4. Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto

quelli che la legge riserva all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In particolare deve:

- 1) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea;
- 2) formulare i bilanci;
- 3) redigere eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 4) stipulare gli atti e i contratti relativi all'ordinario esercizio dell'attività sociale;
- 5) fissare nella prima riunione di ogni anno l'importo della tassa di ammissione, e l'ammontare dell'eventuale premio da versarsi ai soci receduti, e dichiarati decaduti;
- 6) nominare procuratori speciali quando sia necessario, assumere e licenziare impiegati, fissarne le retribuzioni e la mansioni;
- 7) deliberare l'adesione della società ad organizzazioni federative e consorziali;
- 8) deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci, circa l'assunzione od il licenziamento degli eventuali ausiliari, pronunciare la decadenza da socio;
- 9) quant'altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente per Statuto, riservato all'Assemblea.

6.5. Rappresentanza della società

La rappresentanza della Società compete, senza limitazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società compete inoltre:

- agli amministratori delegati, nei limiti della delega;
- ai direttori generali e alle altre persone estranee al consiglio, nei limiti dei poteri conferiti.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

6.6. Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

Si applica altresì l'articolo 2389, secondo comma, del codice civile.

Con deliberazioni dell'assemblea dei soci gli amministratori potranno percepire un'indennità di quiescenza per i rapporti di collaborazione coordinata, secondo le disposizioni dell'articolo 70, comma III, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modifiche ed integrazioni; indennità da percepirsi ad avvenuta cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato, oppure per dimissioni.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

CAPITOLO SETTIMO: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

"ART. 7.1

COMPOSIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea sarà scelto tra collegio sindacale o revisore unico.

L'assemblea, ne determina il relativo compenso e designa altresì il presidente del collegio sindacale se nominato.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

ART.7.2

COMPITI DELL' ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo se istituito vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio L'organo di controllo deve nella sua relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

ART.7.3

MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dell'organo di controllo se istituito è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART.7.4

CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina dell'organo di controllo, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART.7.5

COMPENSI

Gli incarichi dell'organo di controllo, qualunque esso sia, sono conferiti dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante, per l'intera durata degli incarichi stessi.

CAPITOLO OTTAVO: BILANCI ED UTILI

8.1. Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

8.2. Bilanci

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Il bilancio sarà presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso in cui particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, non oltre centottanta giorni da tale data.

8.3. Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 3.2.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci

non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

E' comunque in ogni caso vietato:

1. distribuire i dividendi;
2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

8.4. Vantaggio mutualistico

La cooperativa non attribuisce vantaggio mutualistico sotto forma di ristorno.

8.5. Emissione di titoli di debito

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.

8.6. Finanziamenti dei soci

Sono consentiti versamenti e finanziamenti dei soci alla società di qualunque tipo, con o senza obbligo, di rimborso, in ottemperanza alla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

I versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci alla società si intendono improduttivi

di interessi salva diversa pattuizione per iscritto e sono disciplinati da apposito regolamento interno.

8.7. Divieti.

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- di distribuire le riserve fra i soci.

CAPITOLO NONO: CONTROVERSIE

9.1. Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui infra salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

9.2. Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di

procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

9.3. Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

CAPITOLO DECIMO: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

10.1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

10.2. Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

CAPITOLO UNDICI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

11.1. Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

11.2. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

11.3. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle

società cooperative.

Firmati: - Augusto Orsi -

- - - Damiano Simonetti - Notaio - Sigillo - - -

Registrato a Lucca il 15 dicembre 2021 n.9351, Serie 1T

Imposta di bollo ESENTE, per normativa agevolata sulle COOPE-
RATIVE SOCIALI

Copia su supporto informatico, composta di ventidue facciate
compresa la presente, conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del
D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di regi-
strazione ad uso del Registro delle Imprese.

Capannori, il 15 dicembre 2021